

Comune di BELVEDERE MARITTIMO (CS)
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE


Nominata, ai sensi dell'art.252 del D.Lgs n.267/2000,
con Decreto del Presidente della Repubblica 30.12.2019
Pec:oslbvederemarittimo@pec.it

Deliberazione della Commissione Straordinaria di liquidazione

N. 43 Data 28./06./2021.	DISSESTO DEL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO-NON AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA DELLA ISTANZA PRESENTATA DAL SIG.(OMISSIS) , Prot. n.11167 del 20/8/2020 .
-----------------------------	---

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di giugno , alle ore 11:15, si è riunita, previa verifica del collegamento simultaneo con appello nominale, a cura del componente e segretario verbalizzante dr. Vincenzo ALOE, e dichiarazione di validità della seduta del Presidente dr. Antonio Coscarelli, in conformità all'art.73 del D.L. n.18/2020 e ssmmii, ed al Provvedimento del Presidente n.1 del 4/5/2020, la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Belvedere Marittimo, nominata con DPR 30.12.2019, ai sensi dell'art.252 del D.Lgs n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, con l'intervento dei i componenti sigg.:

- 1- Dott. Antonio COSCARELLI – Presidente;
- 2- Dott.ssa Antonietta CHIELLINO – Componente,
- 3- Dott. Vincenzo ALOE - Componente con funzioni di verbalizzante.



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

PREMESSO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.71 del 30 ottobre 2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Belvedere Marittimo;

Che con D.P.R. del 30 dicembre 2019, è stata decretata , su proposta del Ministro dell'Interno, la nomina dell'Organo Straordinario di Liquidazione;

Che la Commissione Straordinaria di Liquidazione si è insediata in data 20 gennaio 2020, come da deliberazione dell'OSL n.1 del 20/01/2020;

Che l'art.252, comma 4, del TUEL, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, prevede che l'OSL ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato, e quindi entro il 31 dicembre 2019;

DATO ATTO

Che con deliberazione dell'OSL n.9 del 24/06/2020, si disponeva l'approvazione degli indirizzi e le linee guida per la determinazione della massa attiva e passiva e per l'istruttoria delle istanze dei creditori, relativa al periodo di competenza della Commissione Straordinaria di liquidazione;

Che con nota prot.12429 del 23/09/2020, recante *"Richiesta ex art. 254, 4° comma del TUEL, di accertamento dei debiti di cui alle domande di ammissione alla massa passiva e dei debiti di bilancio e fuori bilancio segnalati dagli uffici"*, si richiedeva a tutto i responsabili dei settori di provvedere alla verifica dei debiti dell'Ente rilasciando le apposite attestazioni in conformità all'art.254, 4° comma, del TUEL, del DPR n.378/1993 e della deliberazione dell'OSL n.9 del 24/06/2020;

VISTA

La istanza di ammissione alla massa passiva, presentata dal Sig. (OMISSIS), ex dipendente comunale, acquisita al protocollo del Comune di Belvedere Marittimo, con il nr.11167 del 20/8/2020, per il pagamento di 83 giorni di ferie non godute ;

RILEVATO

Che con nota prot.OSL n. 61 del 18/05/2021, notificata in data 24/05/2021 , è stata data comunicazione all'interessato, ai sensi dell'art.10-bis della legge n.241/1990 e ssmmii, dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza predetta di seguito riportati:

"1) Attestazione negativa motivata, ai sensi dell'art.254,4° comma, d.lgs n.267/2020, del Responsabile di settore del 22/4/2021, di cui al credito vantato di €.7.932,65 per monetizzazione ferie non godute (Consiglio di Stato - Sez. V, Decisione n.3712 del 21/6/2006);

2) non conformità della richiesta all'articolo 5, comma 8, della legge n.135/2012, in quanto il divieto di monetizzazione delle ferie non godute, può essere derogato nei casi tassativi di particolari vicende estintive del rapporto di lavoro dovute ad eventi del tutto indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa e di controllo del datore di lavoro (decesso, risoluzione per inidoneità permanente ed assoluta), oppure quelle in cui il dipendente non ha, comunque, potuto usufruire delle ferie maturate a causa di assenza dal servizio antecedente la cessazione del rapporto di lavoro (malattia, congedo di maternità, aspettativa a vario titolo). Si tratta di situazioni che proprio per i loro contenuti specifici, non sono considerate rispondenti alla ratio della legge e, quindi, vengono escluse dal suo ambito di applicazione. Il caso di che trattasi non rientra in nessuna di queste;

3) mancanza delle caratteristiche della certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato, secondo le norme giuscontabili vigenti, condizioni necessarie per il suo inserimento nella massa passiva del dissesto di competenza dell'OSL (Consiglio di Stato Sezione IV, 25/07/2000 n.4125)".

RILEVATO

Che risultano prevenute dalla parte interessata, a firma dell'interessato e del suo legale di fiducia, Avv. (OMISSIS), osservazioni al preavviso di rigetto ex art.10-bis della legge 241/1990 e ssmmii, con nota pec del 28/5/2021;

Che le osservazioni presentate dall'interessato in data 28/05/2021, non consentono di superare le ragioni ostative sostanziali all'accoglimento della istanza;

Che, a tal fine, confermano le ragioni contenute nel preavviso di rigetto, sia le univoche indicazioni fornite dal Ministero della Funzione Pubblica, con parere prot. DFP-0076251-P del 26/11/2020, e sia la consolidata giurisprudenza contabile, in materia di monetizzazione delle ferie (ex multis Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la regione Molise deliberazione n.98/2019/PAR del 5 luglio 2019);

Che con il richiamato recente parere del 26/11/2020, il Dipartimento della Funzione Pubblica-Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, in merito al divieto di monetizzazione delle ferie non godute, ha tra l'altro statuito che : *"deve tenersi conto dello specifico divieto imposto dall'articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n.135, che è stato confermato in tutti i contratti collettivi nazionali; in realtà, l'orientamento del Dipartimento rispetto a tale problematica è stato già espresso, a ridosso dell'entrata in vigore della norma citata,*

attraverso il parere n.40033 dell' 8 ottobre 2012, il cui contenuto è stato condiviso anche dal ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento RGS-IGOP con nota n.94806 del 9 novembre 2012. L'interpretazione formulata nel predetto parere, che in questa sede si ritiene di confermare, si fonda sulla ratio della norma per cui risulterebbero escluse dal divieto di pagamento di trattamenti economici sostitutivi solo quelle cause estintive del rapporto di lavoro indipendenti sia dalla volontà del dipendente che dalla capacità organizzativa del datore di lavoro. Infatti, la disposizione in argomento, inserita in un testo normativo recante misure di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica, tende a limitare le ipotesi di monetizzazione delle ferie, soprattutto allorquando la mancata fruizione sia dipesa dall'assenza di programmazione e di controlli da parte delle amministrazioni, anche relativamente al mancato rispetto delle clausole previste dalla disciplina negoziale sul tema del riporto delle ferie non fruito nell'annualità successiva" (possibilità quest'ultima di natura eccezionale e comunque limitata alla sola annualità precedente non cumulabile con quelle precedenti);

Che con la deliberazione n.98/2019/PAR della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Regione Molise del 15/07/2019, sono stati richiamati i principi di diritto in materia di "corresponsione di trattamenti sostitutivi di ferie" che per stralci di seguito si riportano: "4.2.L'apparente perentorietà dell'obbligo di fruizione delle ferie e del correlato divieto ("in nessun caso") di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, introdotti dal D.L. 95/2012 e presidiati dalla previsione di sanzione consistente nel recupero delle somme indebitamente erogate nonché da responsabilità disciplinare ed amministrativa in capo al dirigente responsabile, ha indotto a dubitare della legittimità costituzionale della disposizione. Orbene la Corte Costituzionale, con la sentenza 06 maggio 2016, n.95, confermando le prime interpretazioni offerte dalla Ragioneria Generale dello Stato e dal Dipartimento della funzione pubblica, nonché gli orientamenti della magistratura contabile in sede di controllo, ha chiarito che la natura settoriale della nuova disposizione, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della " monetizzazione " (omissis), non può dirsi in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea" (Deliberazione n.98/2019/PAR - punto 4.2,pag.9-10)." Ed ancora: "4.3. premesso che l'articolo 27, comma 14, del citato CCNL del comparto Funzioni locali consente, eccezionalmente, di fruire delle ferie non godute nell'anno di maturazione entro il 1° semestre dell'anno successivo, ma solo qualora siano riscontrabili <<indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno>>, deve rilevarsi che la sussistenza di tale condizione richiederebbe un evidente

rigore probatorio, idoneo tra l'altro ad escludere che le richiamate, indifferibili esigenze conseguano a loro volta a errate scelte organizzative. Peraltro, ogni argomento fondato sulla possibilità di disporre un legittimo differimento diviene recessivo nei casi (omissis) in cui la cessazione dal servizio intervenga nella seconda metà dell'anno, le ferie maturate nell'anno precedente dovendo, in tal caso essere state nel frattempo necessariamente smaltite "(Deliberazione n.98/2019/Par-punto 4.3, pag.10-11);

Che, in particolare, dalla documentazione trasmessa dall'istante, non si evince che l'Ente abbia impedito nelle annualità di riferimento, corrispondenti a 83 giorni di ferie non godute (2019 e precedenti) la fruizione delle ferie da parte dell'interessato, pari a 28 giorni lavorativi per anno; che risulta allegata una richiesta protocollata di congedo del 22 febbraio 2019, prot.2530, per 83 giorni, oltre i termini contrattuali ed a 4 mesi circa dal collocamento in pensione (01-07-2019), peraltro corredata del nulla osta favorevole alla fruizione delle ferie del Capo ufficio pro-tempore nella stessa data del 22.02.2019; che non rileva la disposizione postuma di diniego del Sindaco pro-tempore datata 23/02/2019, non ritualmente protocollata ex art.53 DPR 445/2000, e comunque non di competenza dello stesso, ma del Segretario generale, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs n.165/2001 e ssmmii, e dell'art.97 del D.Lgs n.267/2000 e ssmmii.;

RITENUTO

Di dover, per quanto sopra evidenziato, confermare le ragioni ostative all'istanza di ammissione del credito alla massa passiva del dissesto del Comune di Belvedere Marittimo, presentata dall'interessato ed acquisita al protocollo dell'Ente in data 20/08/2020 nr.11167, per tutte le motivazioni contenute nella comunicazione di preavviso di rigetto prot.n.61 del 18/05/2021, e per gli indirizzi del Dipartimento della Funzione Pubblica e della giurisprudenziale contabile, in stralcio sopra riportati;

RICHIAMATI

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni;

la Legge 07 agosto 1990 n°241 e ssmmii, recante "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

il DPR 24 agosto 1993 n.378 e ss.mm.ii., recante "Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati";

il D.L.6 luglio 2012 n.95, art.5, comma 8, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n.135 e ss.mm.ii., recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*”;

il D.L.17 marzo 2020 n.18 convertito in legge 24 aprile 2020 n.27 e ss.mm.ii., art.73, recante “ *Semplificazioni in materia di organi collegiali* ”;

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018;

Con votazione palese unanime,

DELIBERA

- Di richiamare ed approvare la premessa narrativa suesposta, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di non ammettere alla massa passiva del dissesto del Comune di Belvedere Marittimo, ai sensi degli artt. 254 – 258 del TUEL, per le motivazioni in premessa evidenziate, l'istanza di ammissione presentata dal Sig. (OMISSIS) nato a (OMISSIS) il (OMISSIS) ed ivi residente, di cui all'istanza prot. N.11167 del 20/08/2020 dell'importo di euro 7.932,65;
- Di includere la suddetta istanza nell'elenco delle passività non ammesse, da allegare al Piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art.256, comma 7, del TUEL;
- Di far notificare la presente deliberazione, ai sensi dell'art.9, comma 4, del DPR n.378/93, all'interessato sig. (OMISSIS) ed al suo legale di fiducia avv. (OMISSIS);
- Di dare atto che, ai sensi dell'art.3 della legge n.241/1990 e ssmmii, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Calabria - Sezione di Catanzaro, entro il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione del presente atto; e straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrente dal medesimo termine di cui sopra; e può essere proposta azione giurisdizionale dinanzi al Giudice Ordinario competente, laddove si intenda far rilevare la lesione di un diritto soggettivo;
- Di dare atto, altresì, che la presente deliberazione, è immediatamente esecutiva ai sensi dell' art.4, comma 6, del DPR n.378/1993, e sarà pubblicata, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs n.267/2000 all'Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito istituzionale internet dell'Ente e sull'apposita sezione dell'home page del sito istituzionale del Comune dedicata alla Commissione Straordinaria di Liquidazione, a cura del servizio di segreteria con oscuramento dei dati personali, a norma del Regolamento Europeo 2016/679/UE e del D.Lgs n.101/2018 e ssmmii.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente e dichiarata
sciolta la seduta a cura del Presidente alle ore 12,00

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Fto digitalmente Dr.Antonio COSCARELLI - Presidente

Fto digitalmente Dr.ssa Antonietta CHIELLINO – Componente

Fto digitalmente Dr.Vincenzo ALOE – Componente con funzioni di verbalizzante.

Il sottoscritto Responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Belvedere Marittimo, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 22/06/2021, al 13/07/2021.

Belvedere Marittimo, li 22/06/2021



**Il Responsabile del servizio di
segreteria**

RESPONSABILE DEL SETTORE
ACQUISIZIONALI

L. Ponte

Ufficio Segreteria

Da: Per conto di: oslbelvederemarittimo@pec.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
Inviato: lunedì 28 giugno 2021 12:58
A: protbelvedere
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Trasmissione delibera OSL 43 del 28.06.2021
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (361 KB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 28/06/2021 alle ore 12:58:02 (+0200) il messaggio "Trasmissione delibera OSL 43 del 28.06.2021" è stato inviato da "oslbelvederemarittimo@pec.it" indirizzato a:
protbelvedere@tiscali.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec2941.20210628125802.11661.872.1.68@pec.aruba.it